

Fabio Cigna
(Dottore Commercialista – ODCEC Cuneo)

Art. 2407 c.c.

I nuovi profili di responsabilità civile

Nuovo Art. 2407 c.c.– normativa e prassi

- Art. 2407 c.c.
- Legge n.35 del 14 marzo 2025 – G.U. n.73 del 28 marzo 2025
(in vigore dal 12/04/2025)
- Circolare Assonime n.18 del 24 luglio 2025

Nuovo Art. 2407 c.c.– normativa e prassi

- Rendere più proporzionato il rischio patrimoniale rispetto al compenso percepito;
- Incentivare l'assunzione di incarichi di controllo, oggi spesso evitati per timore di esposizione illimitata;
- Allineare la disciplina italiana a standard europei di “*responsabilità sostenibile*”.

Nuovo Art. 2407 c.c.– normativa e prassi

- **Dottrina:** richieste di riduzione del rischio per favorire l'accesso alla professione;
- **Prassi:** difficoltà nel reperire professionisti disposti ad assumere incarichi di sindaco;
- **Comparazione internazionale:** in Francia e Germania esistono già limiti proporzionali al compenso;
- **Equo compenso:** correlare la responsabilità al valore economico dell'incarico.

Nuovo Art. 2407 c.c.– ante modifica 2025

- Responsabilità illimitata per danni causati da inosservanza dei doveri;
- Solidarietà tra i sindaci e con gli amministratori, senza limiti quantitativi;
- Prescrizione decennale dell'azione di responsabilità.

Questa impostazione, pur garantendo tutela ai creditori e ai soci, era percepita come eccessivamente gravosa per i sindaci e spesso non commisurata ai corrispettivi degli incarichi deliberati dai soci.

Nuovo Art. 2407 c.c.– principali novità

- Eliminazione dell'espressa previsione di responsabilità solidale con gli amministratori;
- Limitazione della responsabilità civile dei sindaci per inadempimento ai propri doveri di natura colposa;
- Tetto agli obblighi risarcitori;
- Regime di prescrizione dell'azione di responsabilità verso i sindaci.

Nuovo Art. 2407 c.c.– principali novità

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono mantenere il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi rispondono verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri.

Nuovo Art. 2407 c.c.– principali novità

In caso di condotta colposa, l'ammontare del risarcimento dovuto da ciascun sindaco non può eccedere:

- **quindici volte il compenso annuo percepito, se il danno è pari o inferiore a euro 10.000;**
- **dodici volte il compenso annuo percepito, se il danno è superiore a euro 10.000 e pari o inferiore a euro 50.000;**
- **dieci volte il compenso annuo percepito, se il danno è superiore a euro 50.000.**

In caso di dolo, la responsabilità è illimitata.

L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data di deposito della relazione di cui all'articolo 2429.

Nuovo Art. 2407 c.c.– condotta colposa

- Si definisce come l'azione o l'omissione, posta in essere nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, che viola i doveri imposti dalla legge o dallo statuto, senza intenzione di arrecare danno, ma per negligenza, imprudenza o imperizia.

Nuovo Art. 2407 c.c.– condotta colposa

- **Violazione di obblighi di vigilanza:** mancato controllo sull'operato degli amministratori, sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, o sull'osservanza della legge e dello statuto;
- **Mancata attivazione tempestiva:** omissione di interventi dovuti (*richieste di chiarimenti, ispezioni, verbalizzazione del dissenso, impugnazione di delibere, segnalazione ex art. 2409 c.c.*);

Nuovo Art. 2407 c.c.– condotta colposa

- **Difetto di diligenza professionale:** condotta non conforme al parametro dell'art. 1176, comma 2, c.c., che richiede la perizia del professionista qualificato.
- **Assenza di volontà lesiva:** il danno non è voluto, ma deriva da trascuratezza o scarsa attenzione.
- **Nesso causale:** il danno deve essere conseguenza diretta o indiretta dell'omissione o dell'azione inadeguata.

Nuovo Art. 2407 c.c.– condotta colposa - Esempi

- Non rilevare o non segnalare irregolarità contabili evidenti nei bilanci;
- Trascurare di verificare operazioni con parti correlate prive di adeguata motivazione economica;
- Non intervenire di fronte a reiterati ritardi nella convocazione dell'assemblea o nella predisposizione del bilancio;

Nuovo Art. 2407 c.c.– condotta colposa - Esempi

- Omettere controlli su operazioni straordinarie (*fusioni, scissioni, acquisizioni*) con profili di rischio elevati;
- Non richiedere informazioni su operazioni che modificano significativamente la struttura patrimoniale o finanziaria.

Nuovo Art. 2407 c.c.– limite alla responsabilità

- I sindaci che violano colposamente i propri doveri sono responsabili, solidalmente con gli altri sindaci, per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori e ai terzi, **nel limite di un ammontare** calcolato sulla base di **multipli dei compensi percepiti**;
- Permane l'obbligo di professionalità e diligenza, verità delle attestazioni e segreto d'ufficio;
- Viene eliminata la responsabilità solidale con gli amministratori.

Nuovo Art. 2407 c.c.– limite alla responsabilità

L'introduzione di un tetto risarcitorio per le condotte colpose, viene parametrato ad un moltiplicatore sui compensi annui percepiti:

- Fino ad € 10.000 => massimo 15 volte il compenso annuo;
- Da € 10.000 ad € 50.000 => massimo 12 volte il compenso annuo;
- Oltre € 50.000 => massimo 10 volte il compenso annuo.

Nuovo Art. 2407 c.c.– limite alla responsabilità

- Prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità (*precedentemente decennale*), decorrente dal deposito della relazione ex art. 2429 c.c;
- Determinante l'emissione ed **il deposito** della Relazione sull'ultimo bilancio approvato dai soci;
- **In caso di dolo, la responsabilità è illimitata.**

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità dei sindaci

- **Diligenza professionale:** modulata in base a indici di rischio (irregolarità pregresse, assetto societario);
- **Responsabilità diretta:** in caso di false attestazioni (*es. sulla continuità aziendale*); violazione del segreto (*es. informazioni su stati di crisi a Istituti di credito*); inadempimenti di compiti specifici (*es. mancata vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, come previsto dall'art. 2403 c.c.*)

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità diretta

False attestazioni sulla continuità aziendale

- Il collegio sindacale attesta nella relazione ex art. 2429 c.c. che sussistono i presupposti della continuità aziendale, pur essendo a conoscenza di:
 - perdite rilevanti non coperte,
 - tensioni di liquidità strutturali,
 - assenza di piani di ristrutturazione credibili,
 - imminente scadenza di debiti non rifinanziati.
- Il bilancio viene approvato con criteri di funzionamento (*going concern*) anziché di liquidazione ed i soci e i creditori assumono decisioni basate su informazioni non attendibili;
- La società può continuare ad operare, aggravando la crisi.

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità diretta

Violazione del segreto in caso di crisi aziendale

- Un sindaco comunica informalmente a una banca che la società sta attraversando una situazione di tensione finanziaria, anticipando dati non ancora pubblici o deliberati (*es. perdite significative, rischio di insolvenza, trattative per ristrutturazione del debito, segnalazione 25-octies CCII*).
- **Revoca o peggioramento delle linee di credito** da parte della banca.
- **Danno reputazionale** alla società.
- **Responsabilità civile** del sindaco per danno patrimoniale causato da comportamento doloso o gravemente negligente (art. 2407 c.c.).
- **Responsabilità penale** in caso di concorso in reati societari o bancari (*es. abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF*).
- **Sanzioni deontologiche**

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità diretta

Inadempimenti di compiti specifici – verifica adeguati assetti

- Il sindaco non segnala all'assemblea né agli organi competenti che la società ha omesso di istituire un sistema di controllo interno adeguato, nonostante evidenti segnali di disorganizzazione contabile e amministrativa (*es. registrazioni contabili incomplete, assenza di procedure di verifica, mancata riconciliazione bancaria*);
- **Responsabilità civile:** Il sindaco può essere chiamato a rispondere dei danni causati alla società, ai soci o ai creditori per omessa vigilanza;
- **Responsabilità penale:** l'omessa vigilanza può configurare concorso in reati societari (*es. false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta*);
- **Responsabilità disciplinare:** può essere soggetto a sanzioni deontologiche.

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità diretta

Inadempimenti di compiti specifici – altri esempi

- Mancata redazione della relazione ex art. 2429 c.c. o relazione generica, priva di analisi critica;
- Omissione di segnalazioni al Tribunale in caso di gravi irregolarità gestionali (art. 2409 c.c.);
- Assenza ingiustificata alle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea;
- Conflitto di interessi non dichiarato o partecipazione a decisioni in cui il sindaco ha interessi personali.

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità dei sindaci

- **Responsabilità concorrente:** in caso si stabilisca un collegamento alle condotte negligenti e omissive degli amministratori;
- **Necessità di provare** la violazione degli obblighi di vigilanza da parte del Sindaco o dell'intero Collegio; danno e nesso causale;
- **Obbligo di attivazione immediata:** richiesta di informazioni, ispezioni, verbalizzazione del dissenso da parte di uno o più sindaci, denunce ex art. 2409 c.c.

Nuovo Art. 2407 c.c.– la responsabilità dei sindaci

Elemento soggettivo

- La colpa, ancorché grave porta all'applicazione del tetto risarcitorio;
- Il dolo (sia concorrente che non) alla richiesta di risarcimento integrale;
- Distinzione tra colpa cosciente e dolo eventuale.

Nuovo Art. 2407 c.c.– tetto risarcitorio

- Per **compenso percepito** si intende il compenso annuo deliberato, inclusi i gettoni di presenza (*anche se non effettivamente pagato?*);
- In caso di **incarico in corso d'anno**, ovvero di durata inferiore all'anno si applica il calcolo pro-rata temporis (*in caso di dimissioni del sindaco?*);

Nuovo Art. 2407 c.c.– tetto risarcitorio

- In presenza di una **pluralità di eventi** dannosi, il tetto previsto dal c.c. viene applicato per ogni evento autonomo;
- In **assenza di determinazione del compenso** potrebbe configurarsi un caso di assenza del beneficio, salvo una determinazione equitativa.

Nuovo Art. 2407 c.c.– azione di responsabilità

- Decorrenza 5 anni dal deposito della Relazione annuale Art. 2429 c.c.;
- Nel caso in cui sia individuabile la decorrenza del danno si deroga al principio generale;
- Dibattito se limitata all'azione sociale o estesa a tutte le azioni.

Nuovo Art. 2407 c.c.– azione di responsabilità

Pronunce divergenti

- *Cass. civ. sez. III, n. 2061/2022: riconosce la prescrizione anche per l'azione di nullità se esercitata per ottenere effetti patrimoniali;*
- *Cass. civ. sez. I, n. 1234/2023: ribadisce l'imprescrittibilità dell'azione di nullità in quanto volta alla rimozione di un vizio giuridico.*
- *Giudici di merito divisi: alcune corti applicano la prescrizione in funzione dell'effetto pratico perseguito.*

Nuovo Art. 2407 c.c.– retroattività

- Gli effetti del nuovo art. 2407 decorrono dal 12 aprile 2025;
- Al momento l'orientamento prevalente, privilegiando la natura sostanziale, prevede l'applicazione (*di vantaggio*) solo alle condotte successive all'entrata in vigore;
- Vi è un'apertura (*minoritaria*) che prevede l'applicazione del tetto risarcitorio anche a fatti pregressi.

Trib. Bari, ord. n. 1981 del 24 aprile 2025: applica il tetto risarcitorio anche a fatti anteriori alla riforma, qualificando la norma come procedurale

Nuovo Art. 2407 c.c.– principali dubbi e criticità

Incoerenza con altre figure di controllo

- **Revisori legali:** attualmente senza tetto risarcitorio salvo che la revisione non sia effettuata dal Collegio Sindacale;
- **Organi di controllo:** nei sistemi dualistico e monistico (consigli di sorveglianza, comitato di controllo gestione) => responsabilità solidale illimitata;
- **Amministratori non esecutivi:** funzioni di monitoraggio analoghe, ma senza limitazioni quantitative.

Nuovo Art. 2407 c.c.– principali dubbi e criticità

Rischio di disparità di trattamento

- Favorisce il modello tradizionale rispetto agli altri modelli di *Governance*;
- Possibile impatto sulla concorrenza tra modelli di *Governance*

Nuovo Art. 2407 c.c.– principali dubbi e criticità

Questione costituzionale

- Limitazione quantitativa potrebbe ridurre la tutela dei soci, creditori e terzi;
- Dubbi sulla retroattività e legittimo affidamento.

Nuovo Art. 2407 c.c.– implicazioni pratiche

- Aggiornare procedure interne di vigilanza;
- Documentare in modo puntuale le attività di controllo;
- Valutare l'impatto assicurativo (*polizze RC professionale*);
- Considerare il modello di *Governance* più coerente con il profilo di rischio;
- Impatto dell'applicazione dell'equo compenso.

Alla prossima Diretta MAP